

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Art. 23, 10° co. L. 24.1.81 N. 689

Sent. N. 22189/2021
R.G. 25505/2020
Rep.

GIUDICE DI PACE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace d.ssa Cristina Dodaro, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 25505/2020 R.G., vertente

TRA

CONDOMINIO VIA , in persona dell'amministratore
, elettivamente domiciliato in Roma Via Tiepolo n. 4 nello studio dell'avv. Isidoro Sperti
che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso

-RICORRENTE-

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dal funzionario delegato
d.ssa Anna D'Angelo, elettivamente domiciliato c/o Avvocatura Comunale via del Tempio di Giove
n. 21

-RESISTENTE-

avente ad oggetto: OPPOSIZIONE a sanzione amministrativa
Conclusioni delle parti: come da verbale in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso spedito via posta in data 19.06.2020, l'istante indicato in epigrafe, come sopra
rappresentato e difeso, adiva questo Giudice in opposizione alla determinazione dirigenziale
ingiuntiva n. del 14.05.2020, notificata il 10.06.2020, adottata da Roma Capitale
a seguito del verbale di accertamento di violazione n. ' del 23.10.2015 redatto da
personale dell'AMA che accertava la violazione dell'art. 14/7 DCC 105/2005.

Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'accertamento ritenendosi estranea alla violazione sul
presupposto che i contenitori dei rifiuti erano collocati in luoghi accessibili ad estranei non
controllabili.

L'amministrazione si costituiva concludendo per il rigetto del ricorso.

Dopo l'escussione del teste ammesso e la discussione, all'odierna udienza, il Giudice decideva la
causa dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La proposta opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.

Il condominio ricorrente è stato sanzionato in qualità di responsabile solidale in quanto avrebbe omesso di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori a questi assegnati con le corrette modalità ed in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati, come previsto dall'art. 14 co. 7 del Regolamento Comunale per la gestione rifiuti urbani adottato da Roma Capitale con DCC 105/2005.

In particolare, gli agenti accertavano che all'interno del contenitore per la raccolta dei rifiuti indifferenziati erano stati conferiti imballaggi di plastica, polistirolo, alluminio.

La circostanza che non sia stato identificato l'autore materiale dell'illecito non costituisce requisito di legittimità della determinazione dirigenziale emessa nei confronti del responsabile solidale ai sensi dell'art. 6 L. 689/81 atteso che la ratio di questa norma è quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare l'autore materiale.

In tali casi la responsabilità solidale si impone per poter reprimere condotte che pregiudicano interessi rilevanti come la salute, l'igiene pubblica e l'ambiente.

Tuttavia, ritiene questo giudice che le risultanze della prova dichiarativa assunta non consentono di ritenere raggiunta la prova in ordine alla responsabilità dell'odierno condominio ricorrente atteso che i contenitori dei rifiuti erano sì posti in area condominiale ma accessibile a tutti, anche ad estranei, per cui non può escludersi un eventuale conferimento dei rifiuti da parte di terzi estranei al condominio che farebbe venire meno la responsabilità dell'odierno ricorrente ex art. 6 L. 689/81.

Pertanto, non risulta sufficientemente provata la responsabilità del trasgressore per la violazione amministrativa contestata che viene annullata.

Le spese seguono il criterio della soccombenza.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 25505/2020 R.G. relativa all'opposizione proposta da CONDOMINIO _____, in persona dell'amministratore _____ avverso la determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 12554/2020/8/1/1 del 14.05.2020 emessa da Roma Capitale, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;

condanna l'amministrazione opposta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di difesa che liquida in complessivi _____, di cui _____ per contributo unificato, oltre IVA e CPA come per legge.

Roma, 25.10.2021



Il Giudice di Pace
(d.ssa Cristina Dodaro)